

DELLE ROSE ASSOCIATI

Guido Pedrini
Elisabetta Cavazza
Andrea Canossi
Enrico Bigi
Mariaelena Fontanesi
Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini
Fabio Stupazzini
Donatella Vitanza

STUDIO FRASNEDI

Enrico Frasnedi
Flavia Frasnedi
Violetta Frasnedi
Claudia Bernardi
Elisa Pugliese

Bologna, 11 giugno 2020

Spettabili Signori Clienti
Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 15/2020

OGGETTO: Limitazione all'uso del contante – Credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

L'art. 18 del D.L. n. 124/2019 modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000,00 euro, a partire dal quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, viene ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Per incentivare i pagamenti elettronici, l'art. 22 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto un credito d'imposta del 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici.

Limitazione all'uso del contante

L'art. 18 del D.L. 124/2019 prevede un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante a:

- 1.999,99 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

- 999,99 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In buona sostanza a decorrere dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2021 è vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro.

Sanzioni

Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in esame si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Viene previsto che:

- per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Credito di imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, l'art. 22 del D.L. 124/2019 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento.

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente (anno 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) siano di ammontare non superiore ad euro 400.000,00.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/97 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

Studio dR48